

DELIBERAZIONE 17 OTTOBRE 2013
457/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CESSAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI TUTELA GAS AI CLIENTI FINALI NON DOMESTICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 ottobre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13) convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 25 giugno 2007, n. 144/07 (di seguito: deliberazione 144/07);
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 e s.m.i, istitutiva dello Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'Allegato A "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali" (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- la deliberazione 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all'articolo 1, comma 3, ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali domestici gas e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali;
- il decreto legislativo 93/11, a modifica dell'articolo 22, del decreto legislativo 164/00, ha successivamente previsto che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi delle disposizioni riportate nel precedente punto, considerando clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui;
- le richiamate previsioni della legge 125/07 e del decreto legislativo 93/11 hanno trovato conferma nell'assetto di tutele già definito dall'Autorità con il TIVG, ai sensi del quale (comma 3.2) ciascun venditore era tenuto ad offrire ai clienti vulnerabili, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela erogato alle condizioni economiche definite dall'Autorità (di seguito: condizioni economiche di tutela);
- con decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), convertito con legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato in particolare previsto che "*per i soli clienti domestici*", nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- in conseguenza delle nuove previsioni di cui al precedente punto, non hanno più diritto al servizio di tutela, previsto ai sensi dell'articolo 4, del TIVG, i clienti finali non domestici con riferimento a:
 - i. ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
 - ii. ciascun punto di riconsegna per usi diversi, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
- con deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità è intervenuta in via d'urgenza ai fini dell'attuazione delle previsioni del predetto decreto, stabilendo che:
 - a) ciascun venditore non sia più tenuto ad offrire ai clienti finali non domestici, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela erogato alle condizioni economiche definite dall'Autorità;
 - b) sia garantita dai venditori un'adeguata informazione a beneficio dei clienti finali interessati;
 - c) nel caso di contratti di fornitura in essere con clienti finali non domestici conclusi o comunque eseguiti ai sensi del comma 3.2, del TIVG, le parti dispongano di strumenti certi per sciogliere il vincolo contrattuale, permettendo inoltre al cliente finale di essere previamente informato della cessazione del

- servizio di tutela e di disporre degli elementi informativi adeguati e di una tempistica congrua per la valutazione delle diverse offerte presenti sul mercato;
- nello specifico, e fatto comunque salvo diverso accordo tra le parti, la deliberazione 280/2013/R/gas ha:
 - a) confermato il diritto del cliente finale non domestico di recedere con preavviso non superiore a tre mesi, come già previsto dalla deliberazione 144/07;
 - b) riconosciuto anche al venditore il diritto di recedere con preavviso non inferiore a sei mesi, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 144/07 (articolo 6 dell'Allegato A) per il caso di recesso del venditore da contratti conclusi nel c.d. libero mercato;
 - c) riconosciuto al venditore anche la facoltà di proporre una variazione unilaterale delle condizioni di fornitura applicate (*ius variandi*), secondo le modalità e nei termini previsti dal Codice di condotta commerciale (articolo 13);
 - d) previsto specifiche comunicazioni da parte del venditore al cliente finale non domestico, da effettuare congiuntamente all'atto con cui esercita il diritto di recesso ovvero lo *ius variandi*;
 - e) previsto che il venditore, qualora non eserciti il diritto di recesso o lo *ius variandi* entro 31 dicembre 2013, sia comunque tenuto a fornire al cliente finale non domestico le informazioni relative al venir meno del regime di tutela e alle facoltà delle parti di sciogliere il contratto o di modificarne una o più previsioni;
 - la deliberazione 280/2013/R/gas ha comunque assicurato la partecipazione dei soggetti interessati, in particolare fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- quattro venditori, una associazione rappresentativa dei venditori e una associazione rappresentativa di clienti finali non domestici hanno trasmesso apposite comunicazioni all'Autorità ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 280/2013/R/gas;
- in particolare, i venditori, anche tramite l'associazione rappresentativa, hanno segnalato che:
 - a) risulta necessario definire chiaramente le tempistiche relative al venir meno del regime di tutela, soprattutto in caso di mancato esercizio del diritto di recesso o dello *ius variandi* da parte del venditore, in quanto:
 - i. in tali casi il servizio di tutela potrebbe non avere termine in quanto resterebbe efficace l'attuale contratto;
 - ii. risulterebbe inoltre difficoltoso determinare le nuove condizioni economiche da applicare;
 - iii. non appare indicato un termine entro il quale inviare le informazioni, relative alla modifica del regime di tutela, al cliente finale non domestico nei confronti del quale non sia esercitato entro il 31 dicembre 2013 recesso o variazione unilaterale;
 - b) relativamente alle variazioni unilaterali:
 - i. è opportuno chiarire che a seguito di variazione unilaterale, e in mancanza di recesso del cliente, si applicano le nuove condizioni per silenzio assenso;

- ii. tale modalità, a parere di un esercente la vendita, agevola i venditori attuali, risultando in tal senso più opportuno prevedere che l'attuale fornitore possa esclusivamente recedere dal contratto e non variarlo;
- c) è opportuno prevedere che l'Autorità continui a pubblicare transitoriamente le condizioni economiche che si sarebbero applicate ai clienti finali non domestici in caso di permanenza del regime di tutela, chiedendo in particolare di mantenere la pubblicazione del livello della componente relativa alla commercializzazione al dettaglio QVD;
- inoltre, i venditori e l'associazione rappresentativa degli stessi ritengono opportuno escludere i condomini uso domestico dal novero dei clienti finali aventi diritto al servizio di tutela;
- l'associazione rappresentativa dei clienti finali non domestici ha evidenziato la necessità di effettuare un monitoraggio sul comportamento dei venditori, fornendo agli stessi anche i dettagli per una corretta comunicazione ai clienti finali per quel che riguarda la eventuale variazione unilaterale, ed ha sottolineato la necessità di organizzare incontri con le associazioni dei clienti finali non domestici sulla tematica della riforma delle condizioni economiche e sugli obblighi in caso di variazione unilaterale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la restrizione dell'ambito dei clienti finali aventi diritto al servizio di tutela, introdotta dal decreto-legge 69/13, ha già fatto venir meno il diritto dei clienti finali non domestici di beneficiare, per disposto normativo, della tutela in termini di prezzo assicurata dalla regolazione dell'Autorità;
- a seguito del venir meno del regime di tutela, e qualora il contratto continui a produrre effetti in ragione del mancato esercizio del diritto di recesso, e comunque qualora il venditore non eserciti lo *ius variandi*, trovano applicazione:
 - a) le condizioni economiche già previste dal contratto in essere;
 - b) le eventuali nuove condizioni rinegoziate a seguito del venir meno del regime di tutela qualora il contratto stesso preveda la rinegoziazione nel caso di variazioni del regime di tutela;
- nei casi di cui al precedente punto, l'indicazione di un termine entro il quale inviare le informazioni sulla modifica del regime di tutela al cliente finale e delle condizioni economiche applicate al cliente finale permette di aumentare la consapevolezza del cliente finale non domestico;
- a seguito di variazione unilaterale e in mancanza di recesso del cliente, trovano applicazione le nuove condizioni proposte dal venditore;
- la variazione dell'ambito di tutela anche nei confronti dei condomini uso domestico non è oggetto della restrizione dell'ambito dei clienti finali aventi diritto al servizio di tutela, in quanto tale tipologia di clienti finali identifica una specifica tipologia aggregata di clienti domestici;
- il livello della componente relativa alla commercializzazione al dettaglio QVD, avente efficacia dal 1 ottobre 2013, trova fondamento nella complessiva riforma delle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di tutela a decorrere dalla predetta data e, pertanto, la pubblicazione della suddetta componente relativamente ai clienti finali non domestici non può essere effettuata *ex lege*.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare le disposizioni del TIVG alle previsioni di cui al decreto-legge 69/13, come convertito con legge 98/13, prevedendo a tale fine di:
 - a) modificare le disposizioni di cui alla Sezione 1, del Titolo II, del TIVG affinché la regolazione del servizio di tutela sia riferita esclusivamente ai clienti domestici, così come identificati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b); e pertanto non accogliere la proposta volta ad escludere i condomini uso domestico dai soggetti aventi diritto al servizio di tutela;
 - b) definire criteri di riferimento nei casi in cui, ai fini della determinazione delle condizioni economiche del servizio di default per i clienti non aventi diritto al servizio di tutela, siano richiamate le condizioni economiche di tutela utilizzate come base di calcolo delle predette condizioni economiche del servizio di default;
- ad integrazione della deliberazione 280/2013/R/gas, relativamente ai casi in cui il contratto relativo a clienti finali non domestici, concluso o comunque eseguito ai sensi del comma 3.2, del TIVG, continui a produrre effetti in ragione del mancato esercizio del diritto di recesso, e comunque qualora il venditore non eserciti lo *ius variandi*, accogliere le segnalazioni degli esercenti la vendita:
 - a) prevedendo un termine entro il quale inviare le informazioni sul venir meno del regime di tutela al cliente finale non domestico nei confronti del quale, entro il 31 dicembre 2013, non sia esercitato recesso o variazione unilaterale;
 - b) prevedendo che l'esercente la vendita provveda a specificare comunque al cliente finale le condizioni economiche applicate;
- accogliere la proposta dell'Associazione dei clienti finali non domestici con riferimento alla diffusione dell'informazione a beneficio dei clienti finali ed al fine di attuare un monitoraggio sull'attuazione delle previsioni della deliberazione 280/2013/R/gas e comunque di quelle introdotte con il presente provvedimento;
- non accogliere la proposta volta alla pubblicazione transitoria delle condizioni economiche che si sarebbero applicate ai clienti finali non domestici in caso di permanenza, per disposto normativo, del regime di tutela, trattandosi di condizioni non più oggetto di definizione da parte dell'Autorità

DELIBERA

1. di adeguare le disposizioni del TIVG alle previsioni di cui al decreto-legge 69/13, come convertito con legge 98/13, effettuando le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4.1, le lettere c) e d) sono soppresse;
 - b) al comma 3.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:
 - “a) nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto i, le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro γ , offerto dal FD_D in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio. In tali casi si considera, per i clienti finali diversi dai clienti domestici di cui al comma 2.3, lettera a), il livello della componente QVD, applicato ai clienti finali di cui al comma 2.3, lettera b);”

- c) la Tabella n. 1 – Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio è sostituita dalla seguente Tabella 1:

“Tabella n. 1 - Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)

Tipologie di punto di riconsegna di cui al comma 2.3	dall'1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011		dall'1 gennaio 2012 al 30 settembre 2013		dall'1 ottobre 2013	
	€/punto riconsegna /anno	c€/mc	€/punto riconsegna/ anno	c€/mc	€/punto riconsegna/ anno	c€/mc
PDR nella titolarità di un cliente domestico	36,82	0,4800	40,34	0,4800	57,35	0,7946
PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	36,82	0,4800	55,40	0,4800	75,32	0,7946
PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	36,82	0,4800	55,40	0,4800	*	*
PDR per usi diversi < 50.000 Smc	36,82	0,4800	55,40	0,4800	*	*

*A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, hanno diritto al servizio di tutela di cui all'articolo 3 i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b).”;

2. di integrare le disposizioni di cui alla deliberazione 280/2013/R/gas prevedendo che:
 - a) al punto 5. le parole “comunichi a ciascun cliente” siano sostituite dalle parole “comunichi, entro il 31 marzo 2014, a ciascun cliente”;
 - b) al punto 5. le parole “oltre alle informazioni di cui ai precedenti punti i) e vii)” sono sostituite dalle parole “oltre alle informazioni di cui ai precedenti punti i) e vii) e alle condizioni economiche applicate ai sensi del contratto in essere”;
 - c) di prevedere dopo il punto 5., il seguente punto 5bis.:
 “di prevedere inoltre che, nel caso di rinegoziazione tra cliente finale e venditore, quest'ultimo provveda ad informare il cliente finale interessato circa il venir meno del regime di tutela e, nel caso in cui a seguito di rinegoziazione sia applicato un prezzo pari alle condizioni economiche di tutela in virtù dell'autonomia delle parti, circa la struttura delle nuove componenti del servizio di tutela.”;
3. di dare mandato alla Direzione Consumatori ed Utenti affinché effettui una maggiore informazione a beneficio dei clienti finali, anche a mezzo di incontri con le Associazioni dei clienti finali non domestici, relativamente al venir meno del regime di tutela e agli obblighi previsti in caso di variazione unilaterale e di offerta di nuove condizioni di contratto;

4. di dare mandato alla Direzione Consumatori e Utenti e alla Direzione Mercati al fine di effettuare un monitoraggio circa il rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione 280/2013/R/gas da parte dei venditori;
5. di pubblicare il TIVG e la deliberazione 280/2013/R/gas sul sito internet dell'Autorità con le integrazioni del presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni